

La trasformazione di società cooperativa in società di mutuo soccorso

Sebastiano Di Diego¹ e Massimo Cruciani²

1. Premessa

La trasformazione di società cooperativa in società di mutuo non risulta espressamente disciplinata né dal codice civile né dalla legislazione speciale.

Si pone pertanto per l'interprete il problema di verificare, innanzitutto, se tale operazione sia ammissibile; e qualora questa verifica dia esito positivo di risolvere l'ulteriore problema, non meno importante del precedente, relativo all'individuazione della disciplina applicabile a tale operazione.

Prima di dare soluzione ai problemi di cui sopra, è però opportuno soffermarsi brevemente sulle differenze tra le due tipologie di soggetti giuridici, di modo che risulti preliminarmente chiaro che proprio in considerazione di tali differenze, l'operazione di trasformazione, qualora ritenuta ammissibile, debba essere correttamente inquadrata nell'ambito delle trasformazioni eterogenee.

2. Le differenze tra società cooperative e società di mutuo soccorso

Le società di mutuo soccorso sono enti di tipo associativo senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti e rientranti tra gli enti mutualistici di natura non societaria di cui all'art. 2517 del c.c., diversi dalle cooperative.

Onde giungere a cogliere le differenze esistenti tra le cooperative e le società di mutuo soccorso, è necessario focalizzare i caratteri distintivi e, dunque, la natura giuridica di quest'ultimi soggetti giuridici, introdotti nell'ordinamento giuridico italiano con la legge 15 aprile 1886, n. 3818.

A tal fine si può prendere in considerazione la finalità delle società di mutuo soccorso, costituita dal perseguimento di uno scopo mutualistico per il soddisfacimento di alcune esigenze dei propri associati (puntualmente precisate nella vigente L. 3818/1886) che le differenzia dalle società di capitali e prendendo le distanze da un'impostazione (minoritaria) che vorrebbe configurare le società di mutuo soccorso come apertamente societarie, riconducendole alla disciplina delle società cooperative, si può cogliere che si è giunti ad inquadrare le società di mutuo soccorso in enti di tipo associativo senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti e rientranti tra gli enti mutualistici (puri) di natura non societaria di cui all'art. 2517 del c.c., regolati dalla legge speciale n. 3818/1886.

Tale conclusione è ampiamente supportata dalla pronuncia del Consiglio di Stato (specificamente interpellato sulla materia dalla Direzione Generale della Cooperazione del Ministero del Lavoro) contenuta nel parere espresso il 23.09.1992

¹ Dottore commercialista in Osimo (An)

² Avvocato in Camerino

che è stato poi ripreso nella Circolare n. 117/1992 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Si tenga presente, inoltre, che la natura associativa delle società di mutuo soccorso è stata riconosciuta dalla Suprema Corte di Cassazione: Cass. civ., Sez. V, 02.10.2000, n. 12992; Cass. civ., Sez. I, 04.05.2005, n. 9256.

Sotto altro connesso profilo, si può facilmente cogliere il fatto, altresì, che il termine “società” è stato impiegato dal legislatore dell’800 (per indicare tali associazioni) in un’accezione (anche) giuridica ben diversa da quella odierna. All’epoca, infatti, tale termine, mutuando il significato (ampio) della parola latina *societas*, era utilizzato per rappresentare una compagnia di più persone, un’unione, un’alleanza, una convenzione tra due o più persone, una comunanza civile o una corporazione. Non si può ravvisare, dunque, nell’uso di tale termine alcun indice che possa suggerire la presenza di una natura giuridica di impresa societaria della società di mutuo soccorso secondo gli attuali parametri giuridici.

Eloquente sul punto è la previsione contenuta nell’art. 2517 c.c. che prevede l’inapplicabilità agli enti mutualistici diversi dalle società (come le società di mutuo soccorso) delle norme del Titolo VI del c.c. relative alle cooperative ed alle mutue assicuratrici. Ciò perché elemento peculiare delle società di mutuo soccorso, che le esonera dall’applicabilità della disciplina riservata agli altri enti, seppure mutualistici ma di natura societaria (come le cooperative), è costituito dallo svolgimento di un’attività oggettivamente non commerciale e non gestita in forma d’impresa, quale è quella di gestione non lucrativa di forme assistenziali (indicate dai primi due articoli della legge speciale n. 3818/1886: “...assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia. Venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti.” “...cooperare all’educazione dei soci e delle loro famiglie; dare aiuto ai soci per l’acquisto degli attrezzi del loro mestiere ed esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica...”).

A conferma ulteriore del fondamento giuridico della suddetta tesi sulla natura di enti di tipo associativo e rientranti tra gli enti mutualistici (puri) di natura non societaria (diversi dalle società cooperative) di cui all’art. 2517 del c.c. delle società di mutuo soccorso, vi è anche la previsione contenuta nell’art. 3, comma 6, della Circolare emessa il 6.12.2004 (Prot. N. 1579682) dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi - in attuazione del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”, poi attuato con D.M. 25 dicembre 2005) che ha istituito l’Albo delle Società Cooperative. Con tale previsione si specifica che in quest’ultimo Albo non possono trovare iscrizione le società di mutuo soccorso e gli altri enti mutualistici non societari. Previsione questa che dimostra ancora una volta l’incongruità di qualsiasi affiancamento (giuridico) di quest’ultime alle società cooperative.

La particolare natura giuridica delle società di mutuo soccorso è rivelata, inoltre, anche dal fatto che a differenza dei soggetti giuridici come le cooperative non debbono far riferimento per il riconoscimento della personalità giuridica al Registro delle imprese.

Si evidenzia, altresì, che con la legge n. 99 del 23 luglio 2009, recante la conversione del cosiddetto Ddl Sviluppo, relativa alle “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” è stato modificato l'articolo 2511 del codice civile, al quale, dopo le parole “...con scopo mutualistico...”, sono aggiunte le seguenti: “iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice”. Prima della riforma si dovevano iscrivere a tale albo le società cooperative a mutualità prevalente. Ora, con la suddetta riforma, vi si dovranno iscrivere anche quelle non in possesso del requisito della mutualità prevalente.

3. La trasformabilità di una società cooperative in società di mutuo soccorso

Esaurita la ricognizione delle differenze fondamentali delle due tipologie soggettive, il primo problema a cui occorre dare soluzione è quello di verificare, se una cooperativa possa trasformarsi in società di mutuo soccorso, considerato che tale operazione non è espressamente disciplinata dall'art. 2545-*decies* c.c., che contempla esclusivamente la trasformazione in società lucrativa o in consorzio.

A tale problema, pur nell'incertezza derivante dal vuoto normativo, riteniamo possa darsi una risposta affermativa, considerato che anteriormente alla riforma parte della giurisprudenza ammetteva addirittura la trasformabilità di una cooperativa in associazione non riconosciuta.

L'argomento della praticabilità del passaggio da società cooperativa a società di mutuo soccorso è stato peraltro affrontato in maniera specifica dal Notariato, che nel suo Studio n. 5486/I/2004, si è espresso sulla fattibilità dell'operazione “*alla luce della generale disciplina dettata dal codice novellato riguardo alle trasformazioni eterogenee, e del notevole ampliamento della categoria dogmatica della "trasformazione" che da tale disciplina può desumersi. Può aggiungersi, quale argomento a maiori, che se la legge ammette addirittura la trasformazione di società cooperativa in società lucrativa (con il conseguente venir meno dello scopo mutualistico), deve a maggior ragione ammettersi una trasformazione nell'ambito di tipi mutualistici. Del resto, il divieto di trasformazione, contenuto nell'art. 14 della legge 17 febbraio 1971 n. 127 ("le società cooperative non possono essere trasformate in società ordinarie, anche se tale trasformazione sia deliberata all'unanimità"), riguarda evidentemente solo la trasformazione in società lucrative, e non è in alcun modo applicabile alla fattispecie in esame*”.

4. Le norme applicabili

Risolto il problema della fattibilità resta da chiedersi, però, quale debbano essere le norme di riferimento da applicare alla fattispecie in esame.

Anche su questo punto non sembra vi siano dubbi: trattandosi di una trasformazione eterogenea, è necessario che vengano adottate le cautele previste dagli artt. 2500-*sexies* e 2500-*septies* c.c.

Tali norme risultano pienamente applicabili alle società cooperative, in virtù del rinvio operato dall'art. 2519 alle disposizioni in materia di società per azioni e a responsabilità limitata.

Ne consegue anche che nell'ambito della trasformazione in esame trovano applicazione le seguenti regole fondamentali:

- gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia (2500 sexies, comma 2);
- la deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto (art. 2500 septies, comma 3).

Particolarmente pregnante risulta essere proprio quest'ultimo aspetto, considerato che il quorum deliberativo previsto non può essere abbassato dall'autonomia privata, ma semmai soltanto aumentato³.

Il quorum indicato dalla norma rappresenta, infatti, la soluzione di compromesso tra la necessità di tutelare l'interesse al mantenimento dello scopo associativo e la volontà di favorire l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa.

"Per tale motivo è da intendersi quale limite minimo richiesto per l'adozione della delibera, da cui conseguono almeno tre corollari. Innanzitutto detto quorum non può essere ridotto ad opera dell'autonomia privata.

Lo stesso prevale certamente sulle diverse maggioranze richieste, dalla legge o dallo statuto, per le modifiche statutarie.

Qualora l'autonomia statutaria preveda delle modifiche statutarie genericamente intese quorum più elevati di quello richiesto dall'art. 2500- septies, si deve ritenere che quest'ultima norma non trovi applicazione, risultando assorbita da quella statutaria"⁴.

Non dovrebbero invece trovare applicazione secondo il Notariato (Cfr. Studio n. 5486/I/2004) le regole contenute nell'art. 2545 – decies e 2545 undecies, con la conseguenza che:

- anche una cooperativa a mutualità prevalente può trasformarsi in società di mutuo soccorso;

³ Su questo punto si vedano: E. Civerra, *Le operazioni straordinarie*, Iposa, 2008, p.309; Fondazione Notariato, *Le operazioni straordinarie: questioni di interesse notarile e soluzioni applicative*, *Il sole 24 ore*, 2007, p. 250; M. Maltoni – F. Tassinari, *La trasformazione di società*, Iposa, 2005, p. 200

⁴ Cfr. M. Maltoni – F. Tassinari, *op. cit.*, p. 200

- non vi è obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici.